



**ORIGINALE**

**21395/2014**

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFONSO AMATUCCI - Presidente -

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -

Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Risarcimento  
danni da  
investimento  
di cinghiale  
- Regione -  
Provincia -  
Responsabilità  
-  
Configurabilità  
- Condizioni  
- Limiti

R.G.N. 24780/2008

Cron. 21395

Rep. 3786

ha pronunciato la seguente

Ud. 23/04/2014

**SENTENZA**

PU

sul ricorso 24780-2008 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VERCELLI 80005210028, in  
persona del Presidente pro tempore Sig. RENZO  
MASOERO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE  
GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato  
GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende  
unitamente agli avvocati ANTONIO ROSCI e LUIGI PAOLO  
COMOGLIO, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

**contro**

ALLEGRA GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA,

2014

1026

VIA CESARE FRACASSINI 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA NERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA RECAMI, giusta procura in calce al controricorso;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

REGIONE PIEMONTE ;

**- intimata -**

Nonché da:

REGIONE PIEMONTE 02843860012, in persona del suo Presidente pro tempore della Giunta Regionale Prof.ssa MERCEDES BRESSO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISA 30, presso lo studio dell'avvocato ALBERTI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO SCISCIOT, giusta procura a margine del controricorso e del ricorso incidentale;

**- ricorrente incidentale -**

**contro**

ALLEGRA GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA NERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA RECAMI, giusta procura in calce al controricorso avverso il ricorso principale;

**- controricorrente all'incidentale -**

**nonchè contro**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VERCELLI ;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 195/2008 della CORTE D'APPELLO  
di TORINO, depositata il 13/02/2008, R.G.N. 1579/06 e  
1633/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 23/04/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI  
ALESSANDRO SCARANO;

udito l'Avvocato GABRIELE PAFUNDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA, che ha concluso  
per il rigetto di entrambi i ricorsi;



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/1/2007, la Corte d'Appello di Torino ha respinto i gravami interposti dall'Amministrazione Provinciale di Vercelli, in via principale, e dalla Regione Piemonte, in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. Vercelli 20/4/2006 di accoglimento della domanda, nei loro confronti proposta dal sig. Gabriele Allegra, di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo subito all'esito della collisione avvenuta il 29/10/1998 con un cinghiale, mentre percorreva la S.P. Rovasendra Gattinara alla guida della proprio moto tg VC091056.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l'Amministrazione Provinciale di Vercelli propone ora ricorso per cassazione, affidato a 9 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l'Allegra, che ha presentato anche memoria ex art. 378 c.p.c., e con separato controricorso resiste altresì la Regione Piemonte, che spiega ricorso incidentale sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'Allegra.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo la ricorrente in via principale denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 184 c.p.c., 157, 187 Cds, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 2° motivo denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> dell'art. 177 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 3° motivo denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 157, 244 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 4° motivo denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 177, 178 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 5° motivo denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 24, 11 Cost., 101 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 6° motivo la ricorrente denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> dell'art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto sanata la nullità derivante dall'aver sottoposto al teste escusso un capitolo di prova ( <<avente per oggetto l'assenza di cartelli di segnalazione della presenza di fauna selvatica>> ) in precedenza dal G.I. dichiarato inammissibile, ovvero che abbia ritenuto <<implicitamente revocata>> l'ordinanza d'inammissibilità da quest'ultimo emessa.

Lamenta che erroneamente la corte di merito ha assegnato <<rilievo assorbente, nella fattispecie de qua>>, alla <<mancata opposizione al capitolo, nel corso dell'udienza di assunzione, da parte del difensore della Provincia di Vercelli presente alla medesima, il quale -sempre nell'opinione del giudice di secondo grado- avrebbe dovuto contestare, a pena di decadenza dall'eccezione ( di nullità ), il provvedimento di

revoca implicita dell'ordinanza, relativamente all'ammissibilità della prova relativa all'assenza di cartelli>> ovvero avrebbe dovuto contestare la <<carezza in capo al giudice del potere di revoca, nella prima udienza o difesa successiva al verificarsi dell'irregolarità>>, in quanto <<del tutto irrilevante si è rivelata la presenza del difensore della Provincia all'udienza in cui è stata resa testimonianza sul capitolo di prova dichiarato espressamente inammissibile, poiché il giudice istruttore aveva l'obbligo imprescindibile - appartenente all'*officium judicis*- di accertarsi, prima ancora di procedere all'esame dei testimoni, se i capitoli di prova, sui quali questi dovevano deporre, fossero stati, o meno, ammessi nel corso della precedente fase di trattazione>>.

Si duole non essersi considerato che fra le ipotesi di sanatoria per acquiescenza non può essere considerata quella concernente <<una prova testimoniale originariamente non ammessa>>, e che così operando la corte di merito ha altresì violato il principio del contraddittorio.

Lamenta che la corte di merito ha ritenuto sufficiente la mera allegazione di controparte in ordine alla mancanza di <<cartelli indicatori di un pericolo di attraversamento di animali selvatici>>, imponendole la prova del <<fatto positivo della presenza *in loco* delle segnalazioni di pericolo>>, a tale stregua venendo ad invertire l'onere della prova, come se si trattasse di una fattispecie ex art. 2052 c.c., anziché ex art. 2043 c.c., assimilando l'<<ipotesi di animali selvatici in

attraversamento stradale ad un "pericolo occulto" ( del tipo "insidia" o "trabocchetto">>, invero <<errata>> e <<priva di riscontri nella giurisprudenza che si è pronunciata sulla questione dei danni cagionati da detti animali>> ).

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto posto in rilievo che essi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ es., all'<<atto notificato in data 28 e 22 novembre 2003 ( vedi "Allegati" al fascicolo di parte Provincia di Vercelli; doc. n. 2 )>>; alla comparsa di costituzione e risposta della Provincia e della Regione, alla sentenza del giudice di prime cure, all'<<atto di appello ( vedi doc. n. 1 )>>, al <<capitolo di prova per testi ... ( vedi "Allegati" al fascicolo di parte Provincia di Vercelli; doc. n. 4 )>>, all'<<ordinanza emessa dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 184, 1° comma, c.p.c.>>, alla <<prova testimoniale originariamente non ammessa>>, all'<<atto introduttivo di secondo grado della Provincia di Vercelli ( doc. n. 1 ), a pag. 12>>, alla deposizione del teste Brignani ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo



inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).

A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/8/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ).

Deve ulteriormente osservarsi che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare e diversamente da quanto adombrato dall'odierna ricorrente, le nullità e le decadenze stabilite riguardo alla prova testimoniale dall'art 244 c.p.c. non sono giustificate da motivi di ordine pubblico, ma sono sancite a tutela degli interessi delle parti e non sono quindi rilevabili d'ufficio, né possono essere dedotte in sede d'impugnazione dalle parti che fecero -anche implicitamente- acquiescenza al compimento dell'atto ( v. Cass., 4/11/1978, n. 5008; Cass., 12/8/1976, n. 3039. Cfr. altresì Cass., 4/4/1980, n. 2231 e Cass., 17/12/1986, 7641 ).

Va per altro verso sottolineato come risponda ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione.

E' infatti consentito al giudice, in sede di valutazione delle prove ai fini del giudizio, considerare irrilevante anche l'oggetto di una prova testimoniale in precedenza ammessa ed espletata ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932. Cfr. altresì Cass., 30/9/2008, n. 24321; Cass., 10/12/2009, n. 25825; Cass.,

19/5/2011, n. 11017 ), così come è consentita la revoca implicita dell'ordinanza con cui sia stata limitata l'assunzione di una prova, mediante l'escussione di un teste sul capitolo non ammesso, ben potendo il giudice, nonostante il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti, ammettere di ufficio prove dirette a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio ( cfr. Cass., 16/12/2013, n. 28021 ).

Trattandosi di potere diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio di primo grado, non si pone dunque questione di preclusione o decadenza processale a carico della parte ( cfr. Cass., 5/11/2012, n. 18924 ).

A tale stregua, emerge altresì come, anche laddove ripropone ( invero negli stessi termini già adombrati nel giudizio di appello ), la questione relativa all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'originario attore, l'odierna ricorrente prospetta in realtà una censura relativa alla valutazione delle emergenze probatorie, che è invero disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., e la cui erroneità ridonda non già in termini di vizio di violazione di norme di diritto come prospettato dall'odierna ricorrente bensì quale vizio ex art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, e non anche dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità ( v. Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006,



n. 14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707. E, da ultimo, Cass., 17/06/2013, n. 15107 ).

Con il 7° motivo la ricorrente denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c.

Lamenta che l'impugnata sentenza <<si basa su di un elemento circostanziale ( e cioè sulla pervasiva presenza di cinghiali nella zona dell'incidente ), che non è mai stato acquisito in giudizio, né è mai stato valutato dal primo giudice, il quale ... ha, insieme a quest'ultimo, dichiarato inammissibili proprio quei capitoli che l'attore aveva dedotto allo scopo di dimostrare la presenza di cui si discute>>.

Con l'8° motivo la ricorrente denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> della L. n. 157 del 1992, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 

Si duole che la corte di merito l'abbia erroneamente ritenuta legittimata passiva, in presenza del Comitato di gestione "Pianura Vercellese Nord", e pur avendo la L. n. 157 del 1992 riservato alle Province solo funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate dalla l. n. 142 del 1990.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Oltre a quanto già più sopra rilevato in ordine alla violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., va osservato che l'evocato <<elemento circostanziale ( e cioè sulla pervasiva

presenza di cinghiali nella zona dell'incidente )>> risulta invero nella specie incontestato, e anzi ammesso anche dalla stessa parte che al riguardo invoca la responsabilità del Comitato di gestione "Pianura Vercellese Nord", in ragione della costituita "oasi del cinghiale".

Con il 9° motivo la ricorrente denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 2043, 2697 c.c., 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia <<manifestamente violato i principi generali ... in tema di prova del nesso causale fra condotta colposa *in omissis* ed *eventus damni*, non soltanto astenendosi dall'accollare all'attore Allegra il relativo "rischio della mancata prova", ma soprattutto applicando il mero criterio meccanicistico del *post hoc propter hoc*, senza verificare se -in forza del principio di acquisizione- dalle prove orali assunte ( ed in particolare da quella del teste Brignani ) già non emergesse la dimostrazione critica e probabilistica dell'*inefficienza causale* sopravvenuta del *fatto colposo omissivo*, in presenza di elementi causali indipendenti ed autonomi, dotati *ex se* di *efficienza causale determinante*>>.

Il motivo è inammissibile.

La sussistenza del nesso di causalità non risulta invero contestata in sede di merito, sicché la censura prospetta profili di novità.

Con il 2° motivo, da esaminarsi previamente in quanto logicamente prioritario, la ricorrente in via incidentale denuncia <<omessa, insufficiente e contraddittoria>> motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che, <<pur motivando con riferimento alla ripetuta normativa regionale applicabile ( anche alla citata L.R. 9/2000)>>, la corte di merito abbia poi, <<in modo palesemente contraddittorio>>, finito per ritenerla responsabile del sinistro *de quo*.

Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.

Pur dando atto della censura mossa dalla Regione in sede di gravame di merito, in ordine alla mancata indicazione da parte del giudice di prime cure dei ravvisati profili di responsabilità a suo carico, nonostante la delega alle Province della gestione della fauna selvatica prevista dalla L.R. Piemonte n. 96/70, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha confermato il giudizio responsabilità in capo a detto ente territoriale, odierno ricorrente incidentale, senza invero alcunché argomentare al riguardo, ma limitandosi a richiamare il precedente costituito da Cass. 25/11/2005, n. 24895 e a meramente affermare: <<La Corte di Cassazione ha ritenuto che la responsabilità della Regione ( e della Provincia ) risiedeva nella circostanza che le stesse non avevano predisposto mezzi idonei a segnalare il pericolo. L'oggettiva difficoltà nel controllare gli animali selvatici non può giustificare la



mancata predisposizione di misure di contenimento e atte ad evitare i danni. Né la Regione può ritenersi esente da responsabilità, attesa la delega alle Province, posto che in capo ad essa rimangono i compiti di coordinamento>>.

Orbene, siffatta motivazione si rivela in realtà apodittica e meramente apparente, e pertanto incongrua, non essendo il suddetto principio contestualizzato in relazione alle circostanze concrete del caso, sicché non risulta consentito cogliere l'iter logico-giuridico seguito dalla corte di merito per pervenire all'adottata decisione, e in particolare comprendere quali siano i <<compiti di coordinamento>> ad essa spettanti, anche sotto il profilo del relativo ambito, con specifico riferimento ad eventuali poteri di controllo e sostitutivi, la cui inosservanza si è ravvisata nel caso idonea a fondarne la ritenuta responsabilità.

In altri termini, stante l'accertata sussistenza, nel caso, di delega legislativa alla Provincia dei concreti poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, in ragione della quale si è -come sopra esposto- dalla corte di merito ravvisata la responsabilità della Provincia per la mancata predisposizione di misure di contenimento e di segnalazione del pericolo costituito dalla presenza *in loco* di animali selvatici; e ritenuta per altro verso, nonostante la suddetta <<delega alle Province>>, la (cor)responsabilità della Regione odierna ricorrente in via incidentale in ordine alla verifica del sinistro per cui è

causa, che nell'impugnata sentenza risulta motivata argomentando dal rilievo che <<in capo ad essa rimangono i compiti di *coordinamento*>>, rimane invero non spiegata quale sia in particolare la considerata portata ed estensione dei medesimi, e se possa in essi ricomprendersi la <<predisposizione di misure di contenimento ... atte ad evitare i danni>>, che sembra presupporre piuttosto l'esercizio di poteri *di controllo e sostitutivi*.

La motivazione dell'impugnata sentenza si profila a tale stregua come contraddittoria ed illogica.

Un tanto anche in considerazione del principio secondo cui la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di *amministrazione del territorio* e di *gestione della fauna* ivi insediata, sia che derivino dalla legge sia che trovino fonte in una delega o concessione di altro ente ( cfr. Cass., 8/1/2010, n. 80 ).

Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e rigettato il ricorso principale, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 2° motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi e rigetta ~~il~~ il ricorso principale. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione.

Roma, 23/5/2014

Il Consigliere est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 10 OTT 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA